



## Sentenza n. 185 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 29 ottobre 2024, deposito del 26 novembre 2024*  
*comunicato stampa del 26 novembre 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 77 del 2024*

#### **parole chiave:**

IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE REGIONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 4 e punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della [legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23](#);
- artt. 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4 e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della [legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 36, 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119, primo e quarto comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale - inammissibilità

La Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione dubita della legittimità costituzionale delle diverse disposizioni qui sopra indicate.

In particolare, la questione portata all'attenzione della Corte **verte sulla legittimità delle spese per il trattamento economico accessorio del personale di supporto degli organismi politici (il c.d. personale di staff) della Regione Toscana**, le quali, secondo il giudice *a quo*, sarebbero state autorizzate da norme regionali (la legge reg. Toscana n. 1 del 2009) invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», con la conseguenza, dunque, che l'incremento del fondo del salario accessorio per il 2022, previsto dall'art. 4 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, risulterebbe illegittimo perché disposto per far fronte a spese prive di fondamento normativo per mancanza dei presupposti legittimanti, perché avrebbe una incidenza negativa sull'equilibrio finanziario dell'ente, e perché, infine, sarebbe oggetto di una copertura finanziaria illegittima, oltreché previsto in violazione del limite generale al trattamento economico del personale pubblico di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

La Corte costituzionale ha dichiarato **inammissibili, per diverse ragioni, molte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.**

Lo scrutinio nel merito, pertanto, è stato condotto sui soli **artt. 45 e 49, comma 4, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009**, in quanto disposizioni specificamente aventi ad oggetto la previsione di uno specifico **trattamento economico accessorio**, ad integrazione delle voci stipendiali fisse e continuative, del **personale addetto agli uffici di staff.**

Al riguardo, il giudice delle leggi ha ritenuto **fondate** le questioni sollevate dal rimettente in riferimento all'**art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.**, con l'assorbimento degli ulteriori parametri evocati, ritenendo che l'intervenuta abrogazione delle predette disposizioni, intervenuta ad opera della legge reg. Toscana n. 2 del 2023, non osti al sindacato di legittimità costituzionale, posto che le norme abrogate continuano ad essere applicabili a situazioni e rapporti sorti durante il tempo in cui erano vigenti.

Secondo la Corte, in particolare, la Regione, nel prevedere con legge il trattamento economico del personale addetto agli uffici di staff, aveva violato, all'epoca, la **riserva di competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile»** spettante al legislatore statale, poiché, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, poteva sì individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, e regolare i criteri di scelta per l'attribuzione degli incarichi, ma **non poteva disciplinare con legge** – prima del d.l. n. 44 del 2023, che ha consentito alle Regioni, a partire dal 19 marzo 2023, di legiferare in ordine al riconoscimento di trattamenti economici accessori al personale di staff agli organi politici – **il trattamento economico di tale personale.** Ciò che, invece, è avvenuto sia con l'art. 45, che con l'art. 49, comma 4, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009.

La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato – come anticipato – le sole norme abrogate e non già quelle stesse (identiche) come vigenti all'esito della **reviviscenza** disposta dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, le quali sono rimaste **estranee** alla pronuncia perché venute nuovamente ad esistenza in un mutato quadro normativo, e precisamente nella vigenza dell'art. 3, comma 1, del citato d.l. n. 44 del 2023.

*Jacopo Ferracuti*